

*Successione di adozioni: il Tribunale di Milano interpreta  
secundum constitutionem l'art. 294 c.c.*

Trib. Milano, sez. I, sentenza 25 novembre 2015 n. 54 (Pres., est. Anna Cattaneo)

**Adozione – Divieto di consentire una successione di adozioni –  
Prima adozione di natura speciale – Successiva adozione di  
persona di maggiorenne – Possibilità – Sussiste**

*In materia di adozione, l'art. 294 c.c. – ove istituito il divieto di consentire una successione di adozioni nel tempo di un unico adottando – non si applica nel caso in cui la prima adozione sia una adozione speciale. Una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata non può che limitare l'applicazione del divieto de quo solo qualora si tratti di plurime adozioni di maggiorenne (o di adozioni ordinarie di minorenni oltre gli otto anni per il limitato periodo temporale in cui non erano adozioni legittimanti). Invero, solo se la prima adozione è una adozione di maggiorenne il consentirne una successiva, se non da parte del coniuge del primo adottante, si pone in contrasto con la finalità dell'istituto che è quello della trasmissione del nome, dell'assicurare una discendenza a chi ne è privo. Al contrario, la finalità dell'adottante di una adozione speciale è quella di fare entrare il minore nella propria famiglia e di assumerlo, a tutti gli effetti, come figlio. Pertanto la seconda adozione non frustra la ratio e le finalità della prima adozione speciale.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

SENTENZA

Con ricorso depositato il 29.04.2014, la sig.ra x, già madre di due figli maggiorenni, .. e .. .., avuti dal convivente sig. .., ha chiesto che, in applicazione degli artt. 311 c.c. e ss., il Tribunale autorizzi l'adozione di .., nubile e senza figli, sussistendo la differenza d'età superiore agli anni 18 richiesta dalla legge, nonché i presupposti di cui all' art. 291 c.c.

Ha riferito che .. era stata affidata e poi adottata dai coniugi .. ed . (pre-affido nel 1977 seguito da adozione speciale nel 1978) e, dopo la morte della madre avvenuta nel 1995, quando anche il padre si era ammalato, questi, in forza del rapporto di amicizia che li legava, le aveva chiesto di prendersi cura della giovane. L'adottanda era affetta da un lieve handicap cognitivo, ragione per cui, nel 2010, ella aveva chiesto di essere nominata suo amministratore di sostegno (cfr. doc. 6- decreto di nomina emesso dal Giudice tutelare in data 29.11.2010). Ad oggi, dopo la morte di entrambi i genitori, .. era rimasta completamente sola, senza parente alcuno. Aveva un lavoro stabile, era economicamente indipendente ed aveva un appartamento in proprietà, ricevuto in eredità dai genitori adottivi, nel quale viveva. Nel corso degli anni, adottante ed adottanda si erano trovate a lavorare l'una a fianco dell'altra, dapprima presso una

casa di riposo, poi presso la sezione “servizi museali” del Comune di Milano, in qualità di guardiani, legandosi affettivamente ed aiutandosi reciprocamente. Tutti, in famiglia, figli e convivente incluso, erano al corrente della sua volontà di adottare .. ed erano d'accordo per l'affetto che nutrivano per lei.

All'udienza del 25.02.2015, fissata per sentire gli interessati, sono comparsi l'adottante, .., i di lei figli, .. e .., e l'adottanda ...

L'adottante sig.ra .. ha confermato le allegazioni di cui al ricorso dichiarando di conoscere l'adottanda da oltre vent'anni, di essere stata ed essere tuttora sua collega di lavoro, di aver conosciuto i suoi genitori adottivi, di averla sempre aiutata, di essere sua Ads dal 2011. Ha evidenziato che il padre adottivo, soprattutto dopo la morte della moglie, si era dimostrato un po' troppo protettivo verso .., ragione per cui ella ed il di lei compagno erano intervenuti, chiedendo che lasciasse “più libera” la ragazza. .. frequentava spesso la sua casa, in particolare nei fine settimana e le sue visite facevano molto piacere sia a lei che al convivente, visto che ormai i figli erano andati a vivere con i rispettivi fidanzati. Ha confermato di volere bene ad ... come ad una figlia di essere sempre con lei anche sul lavoro e di difenderla da tutti.

I figli della adottante, ... e ..., si sono dichiarati favorevoli all'adozione di ... Hanno riferito di esserle molto affezionati ed hanno sottolineato come i loro genitori si siano legati a lei come ad una figlia, prendendosi cura (“Nostro padre è contento dell'adozione e considera ... come una figlia e lei lo chiama papà ... ora è un'altra persona per merito di mia madre”).

L'adottanda ... ha riferito di conoscere l'adottante da ventiquattro anni e di esserne collega; di essersi aperta molto grazie al suo aiuto e di avere sempre avuto il suo sostegno (“Io sono sola e lei fa tutto per me ... Con ... mi sono molto aperta”). Ha riferito anche di avere un ottimo rapporto con il compagno dell'adottante, che considera un secondo padre (“... per me è come un padre: andiamo d'accordo tutti e tre”).

Le informazioni del 15.09.2014 assunte dalla Questura di Milano – Commissariato di pubblica sicurezza ..., inviate all'Ufficio in data 15.9.2014, confermano le risultanze relative agli adottante e all'adottanda, non evidenziando alcun ostacolo all'accoglimento della domanda.

Il PM, in data 03.03.2015 ha chiesto che la domanda venga accolta.

#### Considerato in diritto

Preliminarmente si ritiene che non sussista impedimento discendente dalla situazione personale della adottanda, soggetto beneficiario di una amministrazione di sostegno.

Invero, sebbene il consenso alla adozione debba essere dato da persone che abbiano la capacità di agire, la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno non priva il beneficiario della capacità di agire, se non per quegli atti che richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore (art. 409 c.c.).

Trattandosi di atto personalissimo non è ipotizzabile alcuna rappresentanza e l'atto è possibile solo se le problematiche psicologiche dell'adottanda non siano tali da impedire o limitare la sua capacità di comprensione tanto da escludere la validità del consenso prestato.

Nel caso di specie si ritiene che la adottanda sia in grado di ben capire e valutare la decisione in ordine alla adozione.

Risulta, invero, che ella vive sola in piena autonomia, lavora regolarmente da anni alle dipendenze del .... con uno stipendio di circa 1.200 euro al mese, ha ottenuto un diploma di scuola media superiore e, da una valutazione effettuata dal .., Dipartimento ..., in data 28.2.2011, è risultata “una sufficiente efficienza cognitiva nel contesto di un livello intellettuale lievemente deficitario”. Una recente valutazione neuropsicologica effettuata sempre presso il .. in data 6.7.2015 ha accertato che il funzionamento cognitivo globale è nella norma così come il ragionamento logico deduttivo e le funzioni cognitive pre-frontali, registrandosi alcuni aspetti deficitari nelle funzioni attentive ed attentivo-esecutive, in quelle del linguaggio e della memoria.

Alla luce dei risultati evidenziati si ritiene che la ... abbia piena capacità di comprendere il significato del consenso prestato, come del resto è emerso nel corso della sua audizione innanzi a questo giudice.

Si osserva, inoltre, che già innanzi al giudice tutelare era venuta in evidenza la necessità di una limitata estensione dei poteri dell'ADS. Invero, dopo la pronuncia del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, a seguito di istanza della stessa beneficiaria, il GT ha convocato la .. e l'ADS .. per il giuramento e, alla luce di un nuovo esame e dell'istanza proposta -diretta ad ottenere una limitazione della assistenza ai soli atti di straordinaria amministrazione patrimoniale, in specie a quelli finalizzati alla conservazione dell'immobile di proprietà della .., ed un affiancamento nelle decisioni relative alle cure e/o terapie mediche necessarie-, il GT si è riservato di provvedere alla modifica del decreto del 29.11.2010 “affinché la nominata ADS abbia compiti di affiancamento ed assistenza in specie nella straordinaria gestione patrimoniale analogamente al curatore di inabilitata”, implicitamente riconoscendo solo un limitato deficit intellettuale della amministrata.

Si sottolinea che la migliore dottrina ritiene possibile l'adozione dell'inabilitato.

Riconosciuta la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla adozione.

L'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che le lega, rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un ventennale percorso di affetto, di aiuto e di solidarietà.

Si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006).

Le dichiarazioni rese dalle interessate e dai figli della adottante, che hanno evidenziato un duraturo rapporto affettivo, alimentato anche dall'intento di sostenere e fortificare l'adottanda nelle sue fragilità, costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di .. ad essere adottata dalla ricorrente e della completa corrispondenza di tale convenienza agli intenti inequivocabilmente confermati anche nel corso del presente giudizio dalla ricorrente.

Non si ritiene ostativo il fatto che la .. sia stata già adottata atteso che la prima adozione era un'adozione di minorenni (nello stesso senso si veda sentenza Tribunale di Milano 9° civile del 17.3.2010 nel procedimento ... N. ./2009 RG).

L'art. 294 al comma 2 c.c. dispone che nessuno può essere adottato da più di una persona salvo che i due adottanti siano marito e moglie. La ratio della norma è stata individuata nella "imitatio naturae" e nella esigenza di evitare il sovrapporsi di plurimi status personali. Il divieto permane anche dopo la morte dei primi adottanti perché la morte dell'adottante non fa cessare il vincolo giuridico nascente dalla adozione della quale permangono gli effetti, quelli tipici dell'acquisizione del cognome e del patrimonio dell'adottante (cfr. Tribunale di Milano del 21.11.1988 in Diritto di famiglia 1989, pag. 188).

La norma in esame, introdotta dal codice del 1942 e non più successivamente modificata, rispondeva alle finalità tipiche della adozione come originariamente costruita, tesa esclusivamente ad assicurare all'adottante, privo di discendenti legittimi o legittimati, la possibilità di trasmettere il proprio cognome ed il proprio patrimonio alla generazione successiva. Malgrado l'adozione di cui agli artt. 291 e seg. c.c. disciplinasse l'adozione sia di soggetto maggiore d'età, sia di persona minore, essendo l'unica forma di adozione che il nostro ordinamento conosceva, lo scopo dell'adozione rimaneva essenzialmente quello di assicurare una discendenza a chi ne era privo piuttosto che inserire in una famiglia un minore in difficoltà, tanto che l'adottante di minore non assumeva la potestà sull'adottato.

La legge 431 del 1967 ha introdotto l'adozione speciale di minori che è venuta ad affiancarsi ed in parte anche a modificare l'adozione disciplinata dal codice, definita adozione ordinaria. Con la nuova normativa, diretta a realizzare l'interesse del fanciullo -con lo scioglimento di ogni legame con la famiglia di origine venuta meno alla propria funzione educativa e l'inserimento del bambino presso una coppia di coniugi idonea-, era possibile procedere alla adozione speciale di minori quando il bambino aveva meno di otto anni ed era in stato di abbandono, mentre la c.d. adozione ordinaria rimaneva l'unica possibilità per i minori, maggiori di anno otto, ed per i maggiorenni e manteneva le finalità sue proprie.

La legge 184/1983 ha eliminato l'ambiguità del sistema precedente disciplinando l'adozione legittimante per tutti i minorenni e, in parte, ridisegnando l'adozione civile di maggiorenni. Le due forme di adozione, ora ben delineate e separate sono differenti per presupposti ed effetti, seppur, da ultimo, i mutamenti dei costumi e del sentire sociale ha individuato nuove funzioni che l'adozione di maggiorenne è chiamata ad assumere in vista di una finalità di solidarietà e di ricostruzione della famiglia c.d. allargata.

L'adozione speciale, fin dai suoi esordi nel 1967, era una adozione legittimante. L'art. 314/26 del c.c. prevedeva, infatti, che "per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti".

L'adozione di minori, anche nella sua attuale previsione normativa, conferma che con l'adozione il minore entra a tutti gli effetti nella nuova famiglia ed acquista lo stato di figlio legittimo (art. 27 legge 184/1983).

Le grandi innovazioni introdotte dal legislatore dal 1967 ad oggi non hanno mai interessato il secondo comma dell'art. 294 c.c. che è rimasto fermo nel suo divieto di consentire una successione di adozioni nel tempo di un unico adottando.

Ritiene il Tribunale che la norma in oggetto non si applichi nel caso in cui la prima adozione sia una adozione speciale. Una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata non può che limitare l'applicazione del divieto de quo solo qualora si tratti di plurime adozioni di maggiorenne (o di adozioni ordinarie di minorenni oltre gli otto anni per il limitato periodo temporale in cui non erano adozioni legittimanti). Invero, solo se la prima adozione è una adozione di maggiorenne il consentirne una successiva, se non da parte del coniuge del primo adottante, si pone in contrasto con la finalità dell'istituto che è quello della trasmissione del nome, dell'assicurare una discendenza a chi ne è privo. E proprio questo profilo è ben espresso nel decreto di questo Tribunale del 21.11.1988 -uno dei pochissimi precedenti noti, sempre citato dalla dottrina- che rigetta la domanda di adozione di maggiorenne da parte di soggetto che era già stato adottato con adozione di maggiorenne. Nella motivazione è ben spiegato che una seconda adozione potrebbe contrastare con gli intenti e le aspettative del primo adottante al cui cognome verrebbe infatti anteposto quello di un secondo adottante, senza contare che il primo neppure avrebbe proposto ricorso per procedere alla adozione o comunque avrebbe prestato il consenso sapendo o prevedendo una successiva seconda adozione nei confronti della stessa persona (nello stesso senso anche Tribunale di Milano 5.11.1998 in Gius 1999, 773).

Al contrario, la finalità dell'adottante di una adozione speciale è quella di fare entrare il minore nella propria famiglia e di assumerlo, a tutti gli effetti, come figlio legittimo. Pertanto la seconda adozione non frustra la ratio e le finalità della prima adozione speciale.

Si osserva, inoltre, che il divieto, se applicato in tutti i casi di adozione, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in presenza di situazioni del tutto analoghe e quindi senza giustificazione alcuna, tra figli legittimi e figli divenuti legittimi in seguito ad adozione legittimante: i primi possibili adottandi di una adozione di maggiorenne, anche se i genitori siano in vita, sol che prestino l'assenso, i secondi esclusi, sempre e comunque, dalla possibilità di essere adottati, malgrado divenuti anch'essi figli legittimi.

Le motivazioni che i commentatori forniscono a giustificazione del divieto di cui al comma secondo dell'art. 294 c.c. non convincono affatto. La sovrapposizione di plurimi status personali che si vorrebbe escludere, in verità si verifica anche nel caso di adozione di maggiorenne di figlio legittimo atteso che allo stato di figlio legittimo si aggiunge lo stato di figlio adottivo.

Al contrario la ratio del divieto della norma in commento assume significato allorché lo si limiti alla pluralità di adozioni di minorenni perchè allora si avrebbe effettivamente una sovrapposizione di status conflittuali: status di figlio adottivo cui si aggiungerebbe altro status di figlio adottivo (come anche evidenziato dal Tribunale di Milano con la sentenza del 1989 citata).

La necessità dell'*imitatio naturae* (criterio che peraltro la Corte Costituzionale con la sentenza n. 44/1990, pur nel diverso caso di

adozione particolare di minorenni, ha ritenuto “non assumere la consistenza di un principio giuridico), a ben vedere, è violata anche nel caso di adottato maggiorenne-figlio legittimo che si trova ad avere due padri o due madri, uno legittimo ed uno adottivo.

Si sottolinea che autorevole dottrina ha segnalato, seppure senza fornire adeguate motivazioni, che il vincolo di cui all’art. 294 c.c. (che è senz’altro posto anche nel caso di genitori adottivi premorti), sembra essere troppo rigoroso essendo invece auspicabile che sia il Tribunale a valutare la convenienza dell’adottando.

Si ritiene pertanto che solo per un mancato coordinamento di norme il secondo comma dell’art. 294 co 2 sia rimasto invariato pur dopo l’istituzione della adozione speciale che, in quanto legittimante, configura in capo all’adottato uno status di figlio legittimo annullando le differenze tra figlio adottivo di adozione speciale e figlio legittimo.

Nel caso di specie la ... è stata adottata nel 1978 con l’adozione speciale quando era minore di anni 8. L’intento dei suoi genitori adottivi, coerentemente con la ratio della legge, non poteva che essere quello di dare una famiglia alla bambina dichiarata in stato di abbandono. ... ha acquistato lo status di figlio legittimo degli adottanti e ha cessato ogni rapporto con la famiglia di origine. Ora i genitori della .. sono deceduti, ella non ha alcun parente ed ha una condizione personale di fragilità derivante da un lieve ritardo psichico.

Lo status di figlio legittimo acquisito con l’adozione speciale legittimante consente di superare le considerazioni ostative di cui sopra e, considerato il valido consenso prestato, la sussistenza di un legame duraturo e profondo dell’ adottante e dell’adottata che si è esteso anche alla famiglia della adottante, si ritiene sussistere una reale convenienza della .. alla adozione.

In conclusione sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell’art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., pertanto, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all’adozione.

In sede di audizione, le parti hanno dichiarato di essere consapevoli che il cognome dell’adottante viene anteposto al cognome dell’adottata.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando,  
letti gli artt. 291 e seg. c.c.

DICHIARA

1. L’adozione da parte di ... nata a .. il ...1950 nei confronti di .. nata a ... il ..1971 che assume il cognome “...” e lo antepone al proprio,
2. Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all’art. 314 c.c. negli atti dello stato civile del Comune di ... dove l’atto di nascita è stato formato (...),
3. Nulla sulle spese.